



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 26 gennaio 2023

Deliberazione n. 2023/2/24

Oggetto: A.I. Solofra. Ditta "L'Officina S.r.l. Chimica in Movimento". Istanza di presa d'atto variazione della denominazione societaria. Istanza trasmessa dalla società, acquisita al protocollo consortile con il n. 6714 del 19/12/2022 e successive integrazioni prot. consortile n. 6828 del 22/12/2022, dal SUAP del Comune di Solofra ed acquisita al protocollo consortile con il n. 6717 del 19/12/2022.

L'anno duemilaventitre il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 17.00 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	presente
3.	Yuri GIOINO	- Componente	assente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario la Dirigente dell'Area Amministrativa – Affari Generali dr.ssa Roberta Giordano.



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la relazione della Responsabile del Procedimento:

“ Con nota trasmessa a mezzo posta certificata in data 14/12/2022, acquisita al protocollo consortile con il n. 6714 del 19/12/2022, il Sig. Giovanni D’Onofrio nella qualità di Legale Rappresentante della ditta “L’Officina S.r.l. Chimica in movimento”, ha comunicato che, con verbale di assemblea del 23/07/2019, l’azienda “L’Officina S.r.l.” ha modificato la propria denominazione da “L’OFFICINA S.r.l.” a “L’Officina S.r.l. Chimica in movimento”. L’istanza innanzi esplicitata risulta trasmessa anche dal SUAP del Comune di Solofra con PEC del 15/12/2022 e acquisita al protocollo consortile con il n. 6717 del 19/12/2022.

L’Officina S.r.l. Chimica in movimento con l’istanza in oggetto ha chiesto al Consorzio l’adozione degli atti di competenza necessari a prendere atto dell’avvenuta modifica della denominazione sociale ed ha trasmesso la seguente documentazione:

☐ copia dell’atto di modifica della denominazione sociale per Notar Roberta Benigni in data 23/07/2019 (Rep. N. 6.749 – Raccolta n. 4.239, registrato in Avellino in via telematica il 09/08/2019 al n. 5341);

☐ copia di certificato camerale in corso di validità;

☐ attestazione di avvenuto bonifico in favore del Consorzio (sul conto corrente del Consorzio in essere presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI, sede di Avellino, avente IBAN: IT 86 D 08553 15100 007000350854) per spese istruttoria tecnico amministrativa di €. 610,00 IVA inclusa.

Con successiva nota trasmessa in data 21 dicembre 2022, acquisita al protocollo consortile con il n. 6828 del 22/12/2022, la società “L’Officina S.r.l. Chimica in movimento”, ad integrazione di quanto già inviato, ha trasmesso dichiarazione resa (con modalità di cui agli artt. 38-47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) dal titolare/amministratore della società:

☐ che l’impresa è regolarmente costituita in quanto iscritta al registro delle imprese;

☐ che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

☐ di accettare i vincoli e i limiti previsti dalle norme di attuazione del PRT Consortile vigente o comunque valide per l’Area industriale di Solofra;

☐ di obbligarsi a rispettare tutte le norme, disposizioni ed istruzioni già emanate ed in prosieguo di tempo eventualmente da emanarsi dal Consorzio relative alla disciplina delle opere, attrezzature e servizi di interesse e di uso comune gestiti dal Consorzio o da terzi da questo delegati nell’ambito dell’Area industriale di Solofra;

☐ di obbligarsi a concorrere nelle spese di gestione delle opere e dei servizi di interesse comune gestiti dal Consorzio (interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria) con le modalità e nelle quote stabilite nei regolamenti di gestione consortili emanati od emanarsi dal Consorzio, a partire dalla data di acquisizione della proprietà del lotto oggetto della presente istanza;

☐ di impegnarsi a stipulare apposita convenzione con il Consorzio ASI Avellino per i servizi consortili dallo stesso resi relativi alla gestione dell’area industriale.

Visti:

☐ l’art. 25 del “Regolamento per gli insediamenti industriali e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle aree e negli agglomerati consortili” (approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021);

☐ l’atto di modifica della denominazione sociale innanzi al notaio dr.ssa Roberta Benigni del 23/07/2019 (Rep. N. 6.749 – Raccolta n. 4.239, registrato in Avellino in via telematica il 09/08/2019 al n. 5341);

☐ la documentazione trasmessa dalla ditta (acquisita al protocollo consortile con il n. 6714 del 19/12/2022 e successive integrazioni prot. consortile n. 6828 del 22/12/2022).

Consorzio pe



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Dato atto, come si evince dalla documentazione trasmessa e da verifiche effettuate dall'ufficio (visura storica telematica), che non sono intervenute trasformazioni societarie che hanno comportato modifiche del 51% delle quote societarie.

Tanto innanzi esposto, la scrivente rappresenta che non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta trasmessa dalla ditta "L'Officina S.r.l. Chimica in movimento" e pertanto alla presa d'atto dell'avvenuta variazione della denominazione societaria da "L'OFFICINA S.r.l." a "L'Officina S.r.l. Chimica in movimento".

Vista la proposta di provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica:

"Vista la Legge Regione Campania n. 19/2013.

Visto l'art. 10 dello statuto consortile vigente.

Visto il regolamento vigente per gli insediamenti e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle aree e negli agglomerati industriali consortili.

Richiamata la relazione istruttoria resa dalla dottoressa Rosalba della Vecchia.

Si propone

☐ di accogliere l'istanza della ditta "L'Officina S.r.l. Chimica in movimento" (nei limiti di competenza del Consorzio) e per effetto adottare i provvedimenti consequenziali.

☐ di approvare lo schema di convenzione definitivo (previsto dal regolamento consortile vigente) in copia allegato.

☐ di chiarire che la società "L'Officina S.r.l. Chimica in movimento" resta obbligata a sottoscrivere la convenzione definitiva entro il termine di giorni 15 dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza in epigrafe da parte del Consorzio."

Ritenuto di condividere la proposta di provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica ed in conformità alla stessa;

ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1. Di accogliere l'istanza della ditta "L'Officina S.r.l. Chimica in movimento", nei limiti di competenza del Consorzio, e per effetto adottare i provvedimenti consequenziali;
2. Di approvare lo schema di convenzione definitivo (previsto dal regolamento consortile vigente) in copia allegato, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione;
3. Di chiarire che la società "L'Officina S.r.l. Chimica in movimento" resta obbligata a sottoscrivere la convenzione definitiva entro il termine di giorni 15 dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza in epigrafe da parte del Consorzio;
4. Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti uffici nonché al Responsabile dell'Amministrazione Trasparente per gli adempimenti di cui al D. Lgs 33/2013.

Area di Sviluppo Industriale

Avellino

CONVENZIONE DEFINITIVA PER INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

TRA

Il CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI AVELLINO (di seguito, per brevità, denominato "Ente"), in persona del Presidente p.t. Pasquale PISANO, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio in Avellino alla C.da Campo Fiume 2/A– C.F. 80000830648;

E

la ditta "L'OFFICINA S.R.L. CHIMICA IN MOVIMENTO", con sede Legale in Solofra (AV) alla via Municipio, n. 51, iscritta al Registro delle Imprese di Avellino (C.F. e P.IVA n. 02523300644 - Numero REA AV-164085), che interviene nel presente atto in persona di GIOVANNI D'ONOFRIO, nata ad Avellino (AV) il 14/11/1968 (C.F. DNFGNN68S14A509V) in qualità di Legale Rappresentante della ditta (di seguito, per brevità, "soggetto insediando")

PREMESSO CHE:

- l'Ente ha approvato con deliberazione del proprio Consiglio Generale n. 2021/3/5 del 21/05/2021 il "*Regolamento per gli insediamenti e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle aree e negli agglomerati industriali consortili*" (di seguito, per brevità, denominato "**Regolamento**");
- che con deliberazione del Comitato Direttivo dell'Ente n. 2014/25/2010 del 09 dicembre 2014 è stato concesso il nulla-osta al progetto di insediamento dell'edificio produttivo ubicato nell'Area Industriale di Solofra, della ditta L'officina s.r.l. per lo svolgimento l'attività di "lavorazione in proprio conto e per conto terzi di pellami, concia di pellami e cuoio, produzione e commercio di prodotti chimici, coloranti e pigmenti per le industrie tessili, conciarie e chimiche";
- il soggetto insediando si è munito del seguente titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività rilasciato in data n. dal Comune di;
- che con deliberazione n. del il Comitato Direttivo dell'Ente ha preso atto dell'avvenuta variazione della denominazione societaria da "L'OFFICINA S.r.l." a "L'Officina S.r.l. Chimica in movimento";
- che si è pertanto reso necessario procedere alla stipula del presente atto per regolare i rapporti tra l'Ente e il soggetto insediando.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa –

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.



Art. 2 – Oggetto –

La presente convenzione disciplina obblighi e rapporti fra l'Ente ed il soggetto insediando di cui in premessa, per gli adempimenti e le attività previste dagli artt. 12 e ss. del Regolamento successive al conseguimento del titolo abilitativo.

Art. 3 – Obblighi di insediamento –

Entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla stipula della presente convenzione l'Ente provvede alla registrazione della stessa, consegnandone copia al richiedente.

I lavori per la realizzazione degli interventi previsti da progetto approvato dovranno iniziare entro un anno dalla data di rilascio del titolo edilizio da parte del Comune e dovranno essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori.

Entro 15 giorni dall'avvio dei lavori ne dovrà essere fatta comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente, a mezzo PEC. Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate all'Ente eventuali sospensioni degli stessi, con indicazione delle relative ragioni giustificative, ovvero la loro successiva ripresa.

Il soggetto insediando dovrà trasmettere, altresì, al Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente la medesima dichiarazione di ultimazione lavori trasmessa al Comune in conformità alle previsioni del titolo edilizio.

Parimenti è trasmesso all'Ente il certificato d'agibilità dell'edificio produttivo/opificio ove l'intervento ne comporta l'acquisizione ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/01.

Eventuali richieste motivate di proroga devono essere comunicate all'Ente prima della scadenza del termine per i consequenziali provvedimenti di competenza.

Ogni variante rilevante al progetto di insediamento o proroga per l'ultimazione dei lavori dovrà essere preventivamente approvata dall'Ente, ai sensi del vigente Regolamento, come indicato nei successivi articoli.

Per interventi assoggettati al regime semplificato della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio attività) o della CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), la relativa comunicazione, non prevista per gli interventi di "attività edilizia libera", dovrà essere prodotta contestualmente anche all'Ente per gli eventuali provvedimenti di competenza, inclusi quelli inibitori da comunicarsi tempestivamente.

Ogni comunicazione inerente all'iter di insediamento dovrà essere indirizzata al Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente, riportando in oggetto il "Num. reg. interno" assegnato alla convenzione preliminare di cui in premessa.

Art. 4 – Proroghe –

Il termine di inizio ed ultimazione dei lavori, su documentata richiesta del soggetto insediando da far prevenire all'Ente almeno 30 gg. prima della scadenza, potrà essere prorogato di un altro anno, laddove le cause del ritardo non siano imputabili al soggetto insediando.

L'Ente si pronuncerà sulla richiesta di proroga entro 20 giorni dalla sua presentazione.



Resta a carico del soggetto insediando l'ottenimento della proroga dei termini di scadenza del titolo edilizio da parte della competente autorità comunale.

Art. 5 – Obblighi d'avvio dell'attività produttiva –

L'impresa dovrà comunicare all'Ente l'avvio dell'attività produttiva entro i successivi 15 giorni dal certificato d'agibilità dell'edificio produttivo/opificio o titolo equipollente.

Per le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, ferma restando la disciplina di cui al comma precedente, nonché l'eventuale occorrente acquisizione di pareri e permessi previsti da norme urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza, prevenzione etc., l'impresa dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente per la realizzazione di opere e/o interventi che, a diversa ragione, abbiano rilevanza extra-condominiale (aperture di nuovi accessi carrabili e/o pedonali su aree consortili o di terzi; realizzazione e/o modifiche di recinzioni, etc.).

L'impresa si obbliga a rispettare tutte le normative vigenti in tema di tutela della sicurezza degli impianti, tutela dei lavoratori anche per quanto riguarda il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, corretto smaltimento dei rifiuti e tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

L'impresa, tra l'altro, assume impegno a partecipare all'eventuale Consorzio di gestione per le finalità di cui alla L.R.C. n. 19/2013.

Art. 6 – Obblighi di destinazione –

Il soggetto insediando assume l'obbligo di destinare l'edificio produttivo ad attività produttiva in conformità al progetto d'insediamento autorizzato dall'Ente.

Art. 7 – Varianti rilevanti –

Eventuali varianti progettuali che comportino:

- modifiche dei parametri urbanistico-edilizi previsti dalle NTA del Piano di Assetto Consortile e/o modifiche al progetto edilizio che configurino totale difformità e/o varianti essenziali, come disciplinate dagli artt. 31, comma 1 e 32, comma 1, del D.P.R. n. 380/01;
- sostituzione dell'attività produttiva originaria con altra attività produttiva ovvero addizione dell'attività originaria con nuova attività;
- proroghe e/o completamenti degli insediamenti già autorizzati dall'Ente;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, dell'azienda in proprietà o godimento di altra impresa;

dovranno formare oggetto di apposita istanza ed essere preventivamente valutate ed autorizzate dall'Ente con le procedure previste dal Regolamento di assegnazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'attivazione della procedura di decadenza.

Art. 8 – Variazioni minori –

Ferma restando l'acquisizione di consensi, autorizzazioni, pareri e/o altro titolo previsto da norme applicabili al caso di specie, l'impresa insediata è tenuta alla semplice comunicazione, al Responsabile del Procedimento dell'Ente, delle modificazioni che comportino:

- modifiche al progetto edilizio, diverse da quelle di cui al successivo articolo 8 bis, che non modifichino i parametri urbanistico-edilizi previsti dalle NTA del Piano di Assetto Consortile e non configurino totale difformità e/o varianti essenziali, come disciplinate dagli artt. 31, comma 1 e 32, comma 1, del D.P.R. n. 380/01;
- sostituzione e/o addizioni di categorie produttive nell'ambito dell'attività produttiva originaria;
- trasformazione o conferimento di ditta individuale in società;
- modifica della ragione sociale e/o denominazione dell'impresa.

Le variazioni minori sono sottoposte a semplice comunicazione, ferma restando l'acquisizione di consensi, autorizzazioni, pareri e/o altro titolo previsto da norme vigenti applicabili al caso di specie e la facoltà di prevedere l'introduzione di diritti di segreteria a vantaggio dell'Ente da riscuotere nell'ambito del procedimento presso il SUAP.

Art. 8 bis – Variazioni libere -

Ferma restando l'acquisizione di consensi, autorizzazioni, pareri e/o altro titolo previsto da norme applicabili al caso di specie e la facoltà di prevedere l'introduzione di diritti di segreteria a vantaggio dell'Ente da riscuotere nell'ambito del procedimento presso il S.U.A.P., l'impresa insediata non è tenuta ad alcun adempimento nei confronti dell'Ente per gli interventi che riguardino:

- realizzazione di opere rientranti nell'ambito dell'attività edilizia libera ex art. 6 D.P.R. n. 380/01 incluse le opere di manutenzione straordinaria ex art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. cit. e che non incidano su alcuno dei parametri urbanistico-edilizi previsti dalle NTA del Piano di Assetto Consortile;
- realizzazione ed esercizio di collegamenti a reti di servizio non gestite dall'Ente e che non interessano proprietà dell'Ente.

Per gli interventi di cui al presente articolo il tecnico redattore del progetto ha l'obbligo di sottoscrivere dichiarazione, da accludere agli atti facenti parte del procedimento presso il SUAP, laddove attivato, con cui asseveri, sotto la propria responsabilità, che:

- l'intervento proposto è conforme al PA Consortile (o PRT Consortile) e alle relative N.T.A., ai relativi Regolamenti attuativi;
- l'impresa cui l'intervento si riferisce è regolarmente insediata.

Art. 9 – Variazioni della convenzione –

Le previsioni della presente convenzione potranno essere modificate e/o integrate per le seguenti finalità:

- proroghe dei termini previsti, ove accordate dall'Ente;
- adeguamento a varianti di cui al precedente art. 7;
- disciplina di fatti sopravvenuti, su istanza formulata dal soggetto insediando ed accolta dall'Ente.

Art. 10 – Rinuncia e cessione –

L'impresa che ha stipulato la convenzione e che non abbia ultimato i lavori di realizzazione dell'opificio può rinunciare all'insediamento.

Parimenti l'impresa che, unitamente alla stipula della convenzione, ha ultimato i lavori ed avviato l'attività produttiva da almeno un anno, può cedere la proprietà o la disponibilità dell'edificio produttivo/opificio, anche parzialmente, ad altra impresa.

Nei casi previsti dai precedenti commi 1 e 2 l'impresa rinunciante o cedente dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ente.

L'impresa subentrante dovrà formulare istanza d'insediamento producendo, fra l'altro, la documentazione di cui al Regolamento.

Sulla scorta della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, l'Ente decide in ordine alla nuova istanza d'insediamento.

Art. 11 – Servitù coattive –

L'Ente si riserva di stabilire, nel sottosuolo e nello spazio aereo di ciascun lotto e lungo i confini del lotto medesimo, condutture per acquedotti, gasdotti, fognature, elettrodotti e reti telefoniche, compatibilmente con l'insediamento.

L'installazione delle succitate strutture non dà diritto al proprietario di percepire alcuna indennità di sorta.

Art. 12 – Decadenza e risoluzione –

Ogni grave inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 5, 6, 7 e 10 della presente convenzione, ovvero ogni altro inadempimento ritenuto dall'Ente, con congrua motivazione, di particolare rilevanza ai fini del regolare insediamento produttivo, comporta l'attivazione, su proposta del responsabile del procedimento, della procedura di decadenza nel rispetto delle modalità partecipative di cui agli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/90.

La decadenza viene pronunciata dal Comitato Direttivo dell'Ente e comunicata all'impresa, nonché al Comune per quanto d'interesse in ordine al titolo abilitativo, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a/r.

Le parti riconoscono che l'efficacia della presente convenzione è risolta ipso jure ove intervenga pronuncia di decadenza dall'insediamento.

Art. 13 – Oneri e spese –

Il soggetto insediando si obbliga a sostenere tutti gli oneri, di qualsiasi origine e natura, connessi alla pratica d'insediamento, incluse le spese di registrazione della presenta convenzione.

Art. 14 – Obblighi finali –

Il soggetto insediando, infine, si obbliga:

- ai sensi della Legge Regione Campania n.19/2013, ad aderire al Consorzio di Gestione che sarà costituito, così come previsto da detta legge.
- ad accettare i vincoli e i limiti previsti dalle norme di attuazione del PRT Consortile vigente o comunque valide per l'Area industriale di Solofra;
- a rispettare tutte le norme, disposizioni ed istruzioni già emanate ed in prosieguo di tempo eventualmente da emanarsi dal Consorzio relative alla disciplina delle opere, attrezzature e servizi di interesse e di uso comune gestiti dal Consorzio o da terzi da questo delegati nell'ambito dell'Area industriale di Solofra;



- a concorrere nelle spese di gestione delle opere e dei servizi di interesse comune gestiti dal Consorzio (interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con le modalità e nelle quote stabilite nei regolamenti di gestione consortili emanati od emanarsi dal Consorzio, a partire dalla data di acquisizione della proprietà del lotto oggetto della presente istanza.
- a stipulare apposita convenzione con il Consorzio ASI Avellino per i servizi consortili dallo stesso resi relativi alla gestione dell'area industriale.

Avellino, _____

IL SOGGETTO INSEDIANDO

IL CONSORZIO ASI

Si approvano espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. del codice civile, gli art. 3) (Obblighi di insediamento); 4) (Proroghe); 5) (Obbligo d'avvio dell'attività produttiva); 6) (Obblighi di destinazione); 7) (Varianti rilevanti); 8) (Variazioni minori); 8 bis) (Variazioni libere); 9) (Variazioni della convenzione); 10) (Rinuncia e cessione); 11) (Servitù coattive); 12) (Decadenza e risoluzione); 13) (Oneri e spese); 14) (Obblighi finali), della presente convenzione.

Avellino, _____

IL SOGGETTO INSEDIANDO

IL CONSORZIO ASI